



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Consiglio nazionale forense
affarigenerali@pec.cnf.it
presidenza@consigionazionaleforense.it
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it
f.napoli@consigionazionaleforense.it

e, p.c.,

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche europee
Ufficio per il mercato interno, la competitività e gli affari generali
Servizio per la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali
MercatointernoDPE@governo.it
v.guidi@governo.it

OGGETTO: riconoscimento della qualifica professionale di avvocato - direttiva 2005/36/CE – direttiva 98/5/CE

Con riferimento alle note questioni connesse alle domande di riconoscimento del titolo di *abogado* conseguito in Spagna, già ampiamente illustrate in precedenza sia attraverso diverse note che nel corso di conferenze di servizi, si evidenzia quanto emerso nell'ambito della conferenza di servizi dello scorso 16 novembre 2021.

A seguito di approfondimenti effettuati sulla base di una segnalazione di un richiedente il riconoscimento (procedimento n. 1 a verbale), è stato verificato che la *disposición adicional novena* della ley 34/2006 - che richiede il possesso dei requisiti del master e dell'esame di stato in Spagna a coloro che abbiano domandato l'omologazione della laurea italiana in Spagna dopo l'entrata in vigore della stessa ley 34/2006, ossia il 31 ottobre 2011 - è stata introdotta dalla Ley 5/2012.

Per chiarezza, si rammenta che la disciplina spagnola per l'accesso alla professione di *abogado* (ley n. 34/2006, entrata in vigore il 31 ottobre 2011) ha introdotto ulteriori requisiti per l'accesso alla professione, consistenti nello svolgimento di un master e nel superamento di un esame di abilitazione professionale (*prueba de evaluación de la capacitación profesional*).

In relazione a laureati in paese UE diverso dalla Spagna (per es. l'Italia), la *disposición adicional novena* della ley 34/2006 richiede il possesso dei nuovi requisiti sopra indicati a coloro che abbiano domandato l'omologazione della laurea (per es. italiana) in Spagna dopo l'entrata in vigore della stessa ley 34/2006, ossia il 31 ottobre 2011.

Nonostante la Ley 34/2006 sia entrata in vigore 5 anni dopo la sua pubblicazione, e nonostante la *disposición adicional novena* citata indichi tale data (31 ottobre 2011) ai fini sopra indicati, è stato posto in evidenza che la *disposición adicional novena* stessa è stata introdotta dalla Ley 5/2012, pubblicata sul Boletín Oficial del Estado (BOE) n. 162 del 7 luglio 2012, entrata in vigore dopo venti giorni dalla pubblicazione, quindi il 27 luglio 2012.

Tanto premesso, si rileva che la conferenza di servizi del 16 novembre u.s. ha rilevato l'opportunità di non ritenere applicabile la *disposición adicional novena* della ley 34/2006 a chi, pur avendo chiesto l'omologazione dopo il 31 ottobre 2011, l'abbia comunque chiesta prima del 27 luglio 2012.

Ciò in considerazione del fatto che, effettivamente, prima di tale ultima data, la *disposición adicional novena* della ley 34/2006 non esisteva, e che risulta quindi opportuno valutare la posizione degli interessati alla luce del diritto vigente in Spagna al momento delle specifiche richieste (*solicitud*) di omologazione della laurea italiana presentate a suo tempo al *Ministerio de Educación*.

In sintesi, ferme restando eventuali ulteriori problematicità, si rileva la regolarità della posizione di coloro che abbiano domandato l'omologazione della laurea italiana in Spagna entro il 27 luglio 2012, pur non avendo poi effettuato il master né sostenuto l'esame di stato sopra indicati.

Si osserva che quanto esposto rileva sia con riferimento alle procedure di riconoscimento della qualifica forense acquisita all'estero previste dal d.lgs. n. 206/2007, che attua la Direttiva 2005/36/CE, di competenza del Ministero della Giustizia, che al procedimento che si basa sulla Direttiva 98/5/CE, attuata nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 96/2001, in relazione al quale la competenza è demandata integralmente ai consigli circondariali dell'ordine degli avvocati.

Pertanto, si invita codesto Consiglio nazionale forense a diramare quanto comunicato a tutti i Consigli dell'Ordine degli avvocati sul territorio italiano.

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Roma, - 7 DIC. 2021

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo
